

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Integrazione L.R. 17.7.79, n. 42 'Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale' "

Relatore: Cons. DI GIOIA

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il Governo della Repubblica ha rinviato a nuovo esame di questo Consiglio la legge regionale recante: "Integrazione legge regionale 17/7/1979 n. 42; trattamento di missione e di trasferimento del personale dipendente", in quanto *l'attribuzione dell'indennità di missione ai soggetti di cui agli artt. 1 e 2 contrasterebbe con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, nonchè con i principi desumibili dalla vigente normativa sia in materia di trattamento di missione per i pubblici dipendenti sia in materia di status e trattamento economico per il personale delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari, determinando altresì sperequazioni nei confronti del personale di altre Regioni che riveste analoghe qualifiche ed assolve ad analoghe funzioni*.

La II Commissione, nella seduta del 18 settembre 1987, ha riapprovato la legge di che trattasi, a maggioranza, con l'astensione del gruppo PCI.

Occorre considerare, infatti, che il diritto al trattamento di missione trova il suo fondamento, oltre che nella natura della legge n. 291 del 15/4/1961, anche nello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/1/1957, n. 3.

Detto Statuto contiene il principio fondamentale che giustifica tale trattamento con la necessità di rimborsare il dipendente dalle spese sostenute per adempiere ad un incarico conferitogli fuori dalla propria sede di lavoro e di residenza.

I componenti delle segreterie particolari, proprio per la natura provvisoria della attività, legata all'incarico del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, vengono temporaneamente distaccati dalle sedi di abituale servizio ed assegnati alle segreterie particolari.

./.

Il temporaneo distacco fa sorgere il diritto del dipendente di richiedere la liquidazione della indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la temporanea nuova sede di lavoro, in quanto obbligato al rientro nella propria sede abituale di servizio al cessare dell'incarico, come specificato nel 3° comma dell'art. 9 della L.R. 25/3/74, n. 18.

L'art. 1 della legge 18/12/1973, n. 836, modificato ed integrato dalla legge 26/7/1978, n. 417, definisce la ordinaria sede di servizio così: "...per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio ..." ed immediatamente dopo soggiunge: "... il trattamento previsto dal 1° comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località ...". Per cui il luogo di missione diventa abituale sede di servizio solo dopo 240 giorni di servizio, facendo venire meno solo allora il diritto alla indennità di missione.

L'Assessorato regionale agli AA.GG. e Personale, con circolare n. 23 in data 17/11/1983, prot. n. 30/45189/P, ha espresso il proprio punto di vista in merito, asserendo che deve intendersi in missione anche il personale chiamato a prestare servizio presso le segreterie particolari.

Analogo discorso vale anche per il personale chiamato a prestare servizio presso le segreterie dei Gruppi consiliari.


Il presente riesame ha il fine, appunto, di regolare questa materia in corrispondenza puntuale sia alla normativa regionale che a quella nazionale proprio per non creare disparità di trattamento tra i dipendenti e non turbare la regolare funzionalità delle segreterie particolari e dei Gruppi consiliari.

Per cui nessun contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, nonchè con la normativa vigente in materia di trattamento di missione per i pubblici dipendenti si creerebbe con l'entrata in

./.

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

vigore della legge di che trattasi che si sottopone, pertanto, nuovamente, alla approvazione del Consiglio.

IL RELATORE
(Vittorio DI GIOIA)


5

Consiglio Regionale della Puglia

2. Commissione Consiliare Permanente (Affari Generali)

ART. 1

1. Al personale regionale destinato con provvedimento formale alle segreterie particolari, costituite ai sensi degli articoli 9, 21 e 23 della L.R. 25/3/1974, n. 18, ed alle Segreterie dei Gruppi consiliari è dovuta la indennità di missione e il rimborso delle spese, sulla base della normativa regionale vigente, per i primi 240 giorni, quando il servizio viene prestato fuori dalla sede abituale di servizio e di residenza.

2. Trascorso tale periodo il personale potrà continuare a prestare la propria attività presso le segreterie particolari e dei Gruppi consiliari, senza ulteriore onere a carico della Regione.

ART. 2

1. Al segretario particolare dipendente da Ente pubblico operante nell'ambito regionale è concessa la indennità di missione ed il rimborso delle spese per la durata dell'incarico, semprechè si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1.


ART. 3

3. La spesa riveniente dall'applicazione della presente legge sarà imputata sul Cap. 0003060 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

6*



II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 71 DEL 18/9/87

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del.....18/9/87 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data ..29/9/86 : Riesame L.R. "Integrazione legge regionale 17/7/79, n. 42; trattamento di missione e di trasferimento del personale dipendente".

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata a maggioranza con l'astensione del PCI.

- 5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Di Gioia

**Consiglio Regionale
della Puglia**

I. Commissione Consiliare Permanente
del Consiglio Regionale della Puglia

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.16/Pdel 19.10.1987

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 19.10.87 il seguente atto, trasmesso dalla II^a Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 12.10.1987.
 - Riesame L.R. "Integrazione L.R. 17/7/1979, n.42, trattamento di missione e di trasferimento del personale dipendente".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

- favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.
- rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Augelli, FEstinante, Tedesco.

contrari:

di astensione: Iafrate, Mansueto, Marinelli.